

## INDICE

### CAPITOLO I – *Il concetto di flessibilità procedimentale nell'arbitrato*

1. Premessa: l'*iron triangle* 11
2. Cosa significa flessibilità? 14
3. Flessibilità e formalismo: la flessibilità come strumentalità dell'atto allo scopo in concreto 15
4. Flessibilità, sommarietà e semplificazione: il *case management* (in chiosa flessibilità v. elasticità) 16
5. Sintesi dei risultati raggiunti 24

### CAPITOLO II – *La determinazione delle regole procedimentali in arbitrato*

#### SEZIONE I – *Il ruolo delle parti nella determinazione delle regole procedimentali*

1. Il grado di autonomia delle parti rispetto al procedimento 25
2. Il principio di buona fede (e di meritevolezza), riequilibratore dell'autonomia negoziale delle parti 30
3. L'evoluzione del rapporto fra norme imperative ed autonomia negoziale 38
4. Il limite del giusto processo arbitrale 41
5. In particolare, il diritto al contraddittorio e il diritto alla prova 47
6. Nullità delle regole procedimentali e ricadute sulla scelta arbitrale 49
7. Le situazioni di ordine pubblico di protezione e la «tecnica arbitrale differenziata»: l'esempio del consumo e della famiglia 52
8. Sintesi dei risultati raggiunti sull'autonomia regolamentare delle parti 60
9. Postilla: autonomia del contributo dei difensori 64

SEZIONE II – *Il ruolo degli arbitri nella determinazione delle regole procedurali*

1. L'autonomia regolamentare dell'arbitro; a) l'arbitro di fronte alle regole procedurali dettate dalle parti	67
2. b) L'autonomia procedurale degli arbitri nel silenzio delle parti	70
3. c) L'autonomia degli arbitri su esplicita delega delle parti	72
4. Le linee guida nella determinazione delle regole del procedimento	73
5. Il primo criterio: il rispetto dei principi del «giusto processo arbitrale» ed in particolare del contraddittorio	75
6. Il secondo criterio: la ricerca della volontà delle parti	77
7. Il terzo criterio: i principi di proporzionalità e di ragionevolezza	77
8. Il quarto criterio: la buona fede, la correttezza e il dovere di preservare l'integrità del processo arbitrale	84
9. Il quinto criterio: la prevedibilità ragionevole	87
10. Segue: la «prevedibilità derogabile» della <i>soft law</i>	92
11. Il sesto criterio: il contraddittorio nella predeterminazione della regola	97

CAPITOLO III – *La flessibilità nella fase di accertamento dei fatti*

SEZIONE I – *Generalità*

1. Il quadro normativo di riferimento	101
2. La questione dell'applicabilità delle norme probatorie davanti al giudice civile (i profili pubblicistici della disciplina delle prove; la tesi che distingue fra natura processuale e sostanziale delle regole sulle prove)	102
3. Un'applicazione della buona fede: l'art. 2698 c.c. sui patti derogatori dell'onere della prova	111
4. L'accertamento senza prova: non contestazione, massime di esperienza, fatti noti	114
5. La ricerca della prova da parte dell'arbitro	115
6. La rilevanza della prova: flessibilità significa discrezionalità nella scelta del materiale probatorio	118
7. Il problema degli arbitrati «rapidi» o «documentali»; ammissibilità delle limitazioni di mezzi di prova	119
8. I tipi di prova in arbitrato: premessa metodologica	124

SEZIONE II – *Le fonti di prova previste dall'art. 816-ter c.p.c. (prove nominate)*

1. I limiti di ammissibilità: in particolare la testimonianza in arbitrato	127
2. Modalità di assunzione: in particolare, testimonianza orale <i>v.</i> scritta	132
3. Flessibilità nell'accertamento tecnico dei fatti	138

---

SEZIONE III – <i>Le fonti di prova non menzionate dall’art. 816-ter c.p.c. (prove innominate)</i>	
1. Generale ammissibilità, ma anche limiti, delle fonti di prova non menzionate dall’art. 816-ter c.p.c.	144
2. Una prova documentale flessibile	146
3. Segue: flessibilità nelle modalità di entrata del documento nel processo; in particolare l’ordine di esibizione e i documenti informatici	149
4. La dichiarazione della parte	154
SEZIONE IV – <i>La valutazione delle prove</i>	
1. La centralità del principio del libero convincimento (ed i suoi contrappesi)	157
2. Le previsioni pattizie circa il sistema di valutazione della prova	162
CONCLUSIONI – <i>Strumenti innovativi per un significato virtuoso di flessibilità: l’arbitro come il project manager?</i>	167